

ACCORDO

tra

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN
POLIETILENE (POLIECO)**

per

**La sperimentazione di un sistema organizzato per la raccolta e l'invio a
recupero/smaltimento dei rifiuti da attrezzi da pesca in plastica**

Premesso:

- che la Regione Friuli Venezia Giulia è da tempo impegnata nel promuovere esempi innovativi di gestione delle risorse marine e della pesca, favorendo iniziative che puntino alla promozione di modelli di gestione che coniughino la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale;

- che il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 196 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, prevede al comma 4 dell’articolo 8 rubricato “Responsabilità estesa del Produttore”, che “entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui

all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.”, ovvero che i modelli organizzativi che consentono il rispetto della normativa devono essere armonizzati con quanto previsto dal d.lgs 197/2021, sulle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni;

- che il PoliEco è il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, chiamato a non avere scopo di lucro ed è retto dallo Statuto di cui al d.m. n. 155 del 23 maggio 2019, ha personalità giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio come stabiliti da apposito d.m. [al momento il d.m. 15 luglio 1998] avendo come Consorzio *ex lege* la responsabilità dei beni immessi al consumo sul mercato nazionale sia dai propri consorziati che dai produttori ed importatori che non adottino un sistema di cui all'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- per il raggiungimento delle finalità, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclo, il Consorzio svolge fra gli altri i seguenti compiti:

a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, di market place, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;

c. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni a base di polietilene, data la valenza come consorzio *ex lege* e la responsabilità sui beni immessi al consumo sul mercato nazionale sia dai propri consorziati che dai produttori ed importatori che non abbiano adottato un sistema di cui all'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli

obiettivi minimi di riciclaggio nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;

- che peraltro l'attività del Consorzio sarà inoltre conformata, per quanto di competenza, ai contenuti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 con riferimento ai rifiuti derivanti da beni in plastica monouso e da attrezzi da pesca contenenti plastica. Conseguentemente il Consorzio concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio anche dei detti beni e attrezzi rispetto all'immesso al consumo sul mercato nazionale;

- che la Regione Friuli Venezia Giulia, già nel 2019 ha promosso un progetto, "aMare FVG" che intendeva favorire la corretta gestione dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca abbandonati in mare, coinvolgendo pescatori, diportisti e associazioni ambientaliste nell'ambito di specifiche iniziative di pulizia degli specchi d'acqua e dei fondali;

- che è comune intenzione quindi della Regione Friuli Venezia Giulia e del PoliEco promuovere un tavolo tecnico finalizzato alla implementazione di un modello di gestione dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca, con particolare riferimento a quelli realizzati in plastica e alla incentivazione dei principi e degli obiettivi della economia circolare, favorendo la diffusione di buone pratiche che siano orientati anche a rendere l'utilizzatore un acquirente che scelga prodotti facilmente riciclabili;

Visto l'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai sensi del quale "*....al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. ...*"

Tutto ciò premesso, le Parti condividono che:

Articolo 1
(Finalità)

a. Le Parti firmatarie del Presente Accordo, nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, promuovono la costituzione, in via sperimentale, di un tavolo tecnico giuridico finalizzato ad elaborare un modello di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività da pesca in grado di armonizzare gli obblighi indicati dal d.lgs 196/2021 e dal d.lgs 197/2021.

b. Il tavolo dovrà elaborare proposte in grado di:

- consentire ai produttori e utilizzatori di attrezzi da pesca in plastica di assolvere agli obblighi imposti dal d.lgs 196/2021;
- organizzare un sistema di raccolta a fine vita dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca in plastica che sia armonizzato con i Piani di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs 197/2021;
- proporre ai Comuni un modello di gestione che armonizza la gestione degli impianti portuali di raccolta con le competenze in tema di rifiuti;
- avviare interventi di formazione ed informazione degli operatori del settore ittico e della diportistica, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti;
- contrastare il mancato rispetto degli obblighi di cui al combinato disposto del d.lgs 196/2021 e d.lgs 197/2021.
- favorire l'adozione di pratiche di acquisto di prodotti green.

Articolo 2

(Unità di coordinamento)

a. Al fine di assicurare l'attuazione del presente Accordo, monitorarne le azioni e verificarne gli effetti, è istituita l'Unità di Coordinamento.

b. L'Unità è presieduta da un rappresentante della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e uno della Direzione centrale delle Risorse Agroalimentari, Forestali ed Ittiche e due componenti indicati da Consorzio Polieco. L'unità di coordinamento designerà su ciascuna delle azioni indicate all'articolo 1 i componenti dei singoli tavoli tecnici di lavoro.

Articolo 3

(Durata dell'Accordo)

a. L'Accordo ha durata biennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 4

(Riunione della Unità di coordinamento)

- a. L'Unità di coordinamento sarà convocata dalla Segreteria almeno una volta al mese, con comunicazione inviata a mezzo PEC agli indirizzi che saranno indicati dai sottoscrittori del presente Accordo.
- b. Le riunioni della Unità di coordinamento potranno essere organizzate sia in presenza che a distanza (via web), e alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti che i firmatari qualificano come portatori di interessi (stakeholders), ovvero sindacati di impresa, imprese agricole o imprenditori che operano nel settore della gestione dei rifiuti.
- c. Il calendario e le modalità di funzionamento dei tavoli tecnici ~~sarà~~ saranno stabilite e concordate alla prima riunione della Unità di coordinamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

- a. Il presente Accordo decorre dalla data della relativa sottoscrizione e può essere prorogato con semplice comunicazione scritta condivisa da ciascuno dei sottoscrittori.
- b. Il funzionamento della Unità di coordinamento è assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie proprie dei sottoscrittori.
- c. Il presente Accordo è pubblicato sul sito web istituzionale delle Parti firmatarie ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

Dott. Fabio Scoccimarro.....

POLIECO

.....

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE